

Informativa per la clientela

Informativa n. 5
del 14 gennaio 2011

**DL 29.12.2010 n. 225 (c.d. “milleproroghe”) -
Altre principali novità**

INDICE

1	Premessa	2
2	Proroga per l'accatastamento degli “immobili fantasma”	2
2.1	<i>Effetti della regolarizzazione</i>	2
2.2	<i>Effetti della mancata regolarizzazione</i>	2
2.3	<i>Eventuale ulteriore proroga</i>	2
2.4	<i>“Immobili fantasma” individuati nel 2010</i>	3
3	Presentazione del modello “770 mensile” - Ulteriore differimento della decorrenza	3
4	Percettori di ammortizzatori sociali e lavoratori <i>part time</i> - Proroga della possibilità di svolgere prestazioni di lavoro accessorio	3
4.1	<i>Lavoro occasionale di tipo accessorio</i>	3
4.1.1	<i>Ambito di applicazione</i>	4
4.1.2	<i>Buoni lavoro (o voucher) per lavoro accessorio</i>	4
4.2	<i>Possibilità di ulteriore differimento</i>	5
5	Proroga delle agevolazioni fiscali per il settore cinematografico	5
5.1	<i>Concessione di crediti d'imposta</i>	5
5.1.1	<i>Imprese di produzione cinematografica</i>	5
5.1.2	<i>Imprese di produzione esecutiva e di post produzione</i>	5
5.1.3	<i>Imprese che effettuano apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche</i>	5
5.1.4	<i>Imprese di distribuzione cinematografica</i>	5
5.1.5	<i>Imprese di esercizio cinematografico</i>	5
5.2	<i>Regime fiscale dei crediti d'imposta</i>	6
5.3	<i>Detassazione degli utili reinvestiti</i>	6
6	Proroga della deduzione forfetaria a favore dei benzinai	6
6.1	<i>Disposizioni attuative</i>	6
6.2	<i>Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF 2012</i>	6
7	Soggetti terremotati dell'Abruzzo - Sospensione del versamento delle rate dei tributi e contributi pregressi	6
7.1	<i>Effettuazione dei versamenti pregressi</i>	7
7.2	<i>Soggetti interessati</i>	7
8	Soggetti alluvionati del Veneto - Ulteriore differimento dei versamenti	7
8.1	<i>Soggetti interessati</i>	7
8.2	<i>Versamenti interessati</i>	7

1 PREMESSA

Il DL 29.12.2010 n. 225 (c.d. "milleproroghe"), entrato in vigore il 29.12.2010, prevede numerosi differimenti di termini.

Di seguito si analizzano le principali novità, tenendo conto che sono già state oggetto di precedenti Informativa:

- la riapertura dei termini per la presentazione del modello "EAS" da parte degli enti non commerciali di tipo associativo e delle società sportive dilettantistiche;
- la proroga per il 2011 della facoltà di destinazione del 5 per mille dell'IRPEF.

2 PROROGA PER L'ACCATASTAMENTO DEGLI "IMMOBILI FANTASMA"

Viene prorogato al **31.3.2011** il termine del 31.12.2010 per dichiarare in catasto gli "immobili fantasma", individuati dall'Agenzia del Territorio nell'ambito dell'attività di monitoraggio che ha dato luogo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, tra l'1.1.2007 e il 31.12.2009, degli elenchi dei Comuni in cui si trovano gli immobili "irregolari".

La regolarizzazione entro il 31.3.2011 riguarda:

- i fabbricati che non risultano dichiarati al catasto;
- i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità fiscale;
- gli immobili che, pur dichiarati in catasto, sono stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato variazioni di consistenza (es. ampliamenti) o di destinazione (es. da abitazione a ufficio) non denunciate.

Per regolarizzare la situazione catastale dell'immobile, il titolare di diritti reali sullo stesso deve rivolgersi ad un professionista dell'area tecnica (ingegneri, architetti, geometri, periti edili e agrari, dottori agronomi, agrotecnici).

2.1 EFFETTI DELLA REGOLARIZZAZIONE

La procedura di regolarizzazione in esame:

- consente di regolarizzare il solo illecito catastale, consistente nell'omessa presentazione della denuncia di nuova costruzione o di variazione catastale, punito con sanzioni amministrative pecuniarie;
- ha effetto ai soli fini fiscali;
- non consente di regolarizzare anche gli illeciti urbanistici (es. intervento di nuova costruzione o di recupero edilizio effettuato in assenza del titolo abilitativo prescritto dalle norme urbanistiche nazionali, regionali e comunali, ovvero in difformità totale o parziale da esso).

Pertanto, ove l'immobile dichiarato in catasto sia anche "abusivo", la regolarizzazione catastale non impedisce che il Comune proceda agli accertamenti amministrativi, con possibili effetti anche penali.

2.2 EFFETTI DELLA MANCATA REGOLARIZZAZIONE

Nel caso in cui il titolare di diritti reali lasci decorrere il termine del 31.3.2011 senza regolarizzare l'immobile, l'Agenzia del Territorio procederà all'attribuzione di una rendita presunta:

- con oneri a carico dell'interessato;
- sulla cui base dovranno essere assolti gli obblighi fiscali.

2.3 EVENTUALE ULTERIORE PROROGA

Il termine del 31.3.2011 per la regolarizzazione in esame potrà essere ulteriormente prorogato al 31.12.2011, mediante un apposito DPCM.

2.4 “IMMOBILI FANTASMA” INDIVIDUATI NEL 2010

Si sottolinea che il termine del 31.3.2011 non riguarda i fabbricati non dichiarati in catasto che l’Agenzia del Territorio ha individuato nei Comuni contenuti nell’elenco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29.9.2010, che dovranno essere regolarizzati entro il **29.4.2011** (cioè entro il termine ordinario di 7 mesi dalla pubblicazione dell’elenco).

3 PRESENTAZIONE DEL MODELLO “770 MENSILE” - ULTERIORE DIFFERIMENTO DELLA DECORRENZA

Viene ulteriormente differita al **31.3.2011** la decorrenza dell’obbligo, per i sostituti d’imposta, di comunicare mensilmente all’Agenzia delle Entrate:

- i dati retributivi;
- le informazioni necessarie per:
 - il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli;
 - il calcolo dei contributi;
 - la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti;
 - l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e l’erogazione delle prestazioni.

La suddetta comunicazione (c.d. “770 mensile”) dovrà essere effettuata:

- esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro);
- entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Possibilità di ulteriore differimento

La decorrenza del “770 mensile” potrà essere ulteriormente prorogata al 31.12.2011, mediante un apposito DPCM.

4 PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E LAVORATORI *PART TIME* - PROROGA DELLA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO

Viene prorogata al **31.3.2011** la possibilità di utilizzare per lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, retribuite attraverso il sistema dei buoni lavoro (o “*voucher*”):

- i lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale:
 - nell’ambito di qualsiasi settore produttivo;
 - purché il committente sia diverso dal datore di lavoro titolare del contratto *part time*;
 - nel rispetto del limite di 5.000,00 euro netti di compensi nel corso di un anno solare, con riferimento a ciascun committente, stabilito per la generalità dei prestatori;
- i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (es. cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria o disoccupazione speciale per l’edilizia, lavoratori in mobilità):
 - nell’ambito di qualsiasi settore produttivo (compresi gli enti locali);
 - nel limite complessivo di 3.000,00 euro netti di compensi per anno solare, anche da parte di più committenti (interamente cumulabili con il trattamento integrativo percepito);
 - fermo restando che il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione del lavoratore di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale (c.d. “DID”).

4.1 LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO

In estrema sintesi, si ricorda che il lavoro occasionale di tipo accessorio consiste nello svolgimento di attività di natura occasionale, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato,

autonomo o parasubordinato, in quanto svolte, al di fuori di un normale contratto di lavoro, in modo del tutto saltuario.

Esso si caratterizza per la flessibilità di utilizzo e per l'estrema semplificazione degli obblighi tipicamente connessi all'instaurazione e alla gestione di un rapporto lavorativo (non sono previsti, ad esempio, obblighi di comunicazione al Centro per l'impiego, di iscrizione nel libro unico del lavoro, di consegna del prospetto paga).

4.1.1 Ambito di applicazione

In generale, possono essere committenti di lavoro occasionale accessorio:

- famiglie;
- soggetti non imprenditori;
- imprese familiari;
- imprenditori agricoli;
- imprenditori operanti in altri settori produttivi;
- committenti pubblici o enti locali, negli specifici ambiti stabiliti dalla legge.

Le prestazioni di lavoro accessorio, inoltre, possono essere rese:

- da qualsiasi soggetto (es. disoccupati, lavoratori autonomi o subordinati, a tempo pieno o a tempo parziale, ecc.), nei settori di attività tassativamente elencati dall'art. 70 del DLgs. 276/2003 (es. lavori domestici, lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione, insegnamento privato supplementare, attività svolte nell'ambito delle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli, ecc.);
- ovvero, nell'ambito di tutti gli altri settori produttivi, dalle categorie di prestatori specificamente individuate dal medesimo articolo (giovani studenti con meno di 25 anni di età, pensionati, nonché – per quanto qui interessa, fino al 31.3.2011 – percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori *part time*).

4.1.2 Buoni lavoro (o voucher) per lavoro accessorio

Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio avviene, nel rispetto dei limiti di compenso sopra indicati, attraverso "buoni lavoro" (o "voucher") prepagati del valore nominale di 10,00, 20,00 o 50,00 euro, le cui modalità di acquisto da parte del committente e di riscossione da parte del prestatore variano a seconda che si scelga di utilizzare:

- la procedura con "voucher telematici", accessibile dal sito www.inps.it;
- oppure "voucher cartacei", reperibili presso le sedi INPS o presso le tabaccherie.

Regime previdenziale, assicurativo e fiscale dei buoni lavoro

Il valore nominale di un buono è comprensivo:

- della contribuzione previdenziale a favore della Gestione separata INPS, pari al 13%;
- della contribuzione a favore dell'INAIL, pari al 7%, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- del compenso spettante al concessionario (l'INPS) per la gestione del servizio, pari al 5%.

Fanno eccezione le prestazioni occasionali accessorie svolte a favore di imprese familiari nell'ambito dell'attività normalmente esercitata dalle stesse, remunerate attraverso buoni soggetti al regime del lavoro subordinato (contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti pari al 33%, contribuzione all'INAIL pari al 4%).

In ogni caso, il valore netto del *voucher*, cioè il corrispettivo netto della prestazione incassato dal lavoratore, è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione dell'interessato.

4.2 POSSIBILITÀ DI ULTERIORE DIFFERIMENTO

La possibilità, per i percettori di misure di sostegno al reddito e per i lavoratori *part time*, di svolgere prestazioni di lavoro accessorio in qualsiasi settore di attività potrà essere ulteriormente prorogata al 31.12.2011, mediante un apposito DPCM.

5 PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE CINEMATOGRAFICO

Il DL 225/2010 ha prorogato al **30.6.2011** le agevolazioni fiscali riconosciute al settore cinematografico dalla legge Finanziaria 2008, consistenti:

- nella concessione di crediti d'imposta;
- nella detassazione degli utili reinvestiti.

5.1 CONCESSIONE DI CREDITI D'IMPOSTA

5.1.1 Imprese di produzione cinematografica

Alle imprese di produzione cinematografica è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 15% del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino all'ammontare massimo annuo di 3.500.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta.

5.1.2 Imprese di produzione esecutiva e di *post* produzione

Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di *post* produzione è riconosciuto un credito d'imposta per la realizzazione, su commissione di produzioni estere, di film o parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana.

Il credito spetta in misura pari al 25% del costo di produzione della singola opera e con un limite massimo per ciascun film di 5.000.000,00 di euro.

5.1.3 Imprese che effettuano apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche

Alle imprese che effettuano apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari:

- al 40% degli apporti in denaro effettuati dalle imprese non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino all'importo massimo di 1.000.000,00 di euro per ciascun periodo d'imposta;
- al 20% degli apporti in denaro effettuati dalle imprese di distribuzione cinematografica e di esercizio cinematografico per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale, fino all'importo massimo annuo di 1.000.000,00 di euro per ciascun periodo d'imposta.

5.1.4 Imprese di distribuzione cinematografica

Alle imprese di distribuzione cinematografica è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari:

- al 15% delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale, con un limite massimo annuo di 1.500.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta;
- al 10% delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di 2.000.000,00 di euro per ciascun periodo d'imposta.

5.1.5 Imprese di esercizio cinematografico

A favore delle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti

e apparecchiature per la proiezione digitale, con un limite massimo annuo di 50.000,00 euro per ciascuno schermo.

5.2 REGIME FISCALE DEI CREDITI D'IMPOSTA

I suddetti crediti d'imposta:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24;
- non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES, né alla determinazione della base imponibile IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali;
- devono essere indicati sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono utilizzati.

Inoltre, il DL 225/2010 ha stabilito che ai crediti d'imposta in esame non si applica il limite massimo di utilizzo annuo pari a 250.000,00 euro, previsto per la generalità dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU del modello UNICO.

5.3 DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI

Non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette:

- gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film riconosciuti di nazionalità italiana ed espressione di lingua originale italiana;
- gli utili, nel limite massimo del 30%, dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione di film riconosciuti di nazionalità italiana.

Obbligo di tenuta della contabilità ordinaria

Per accedere al beneficio è necessario che le suddette imprese tengano la contabilità ordinaria.

6 PROROGA DELLA DEDUZIONE FORFETARIA A FAVORE DEI BENZINAI

È stata prorogata anche al **periodo d'imposta 2011** la deduzione forfetaria dal reddito d'impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.

6.1 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

L'importo della deduzione spettante sarà stabilito da un apposito decreto attuativo, in misura tale da rispettare il limite di spesa fissato dalla norma.

6.2 EFFETTI AI FINI DEL CALCOLO DELL'ACCONTO IRPEF 2012

Nella determinazione dell'acconto IRPEF dovuto per il 2012, i predetti esercenti dovranno assumere, quale imposta del 2011 (sulla quale commisurare l'acconto medesimo), quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria in esame.

7 SOGGETTI TERREMOTATI DELL'ABRUZZO - SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DELLE RATE DEI TRIBUTI E CONTRIBUTI PREGRESSI

In relazione ai soggetti della Regione Abruzzo colpiti dal terremoto del 6.4.2009, viene disposta la sospensione della riscossione delle rate relative ai tributi e ai contributi pregressi, in scadenza tra gennaio e giugno 2011.

7.1 EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI PREGRESSI

La sospensione in esame riguarda i versamenti:

- dei tributi, scaduti nel periodo dal 6.4.2009 al 30.6.2010, ovvero nel periodo dal 6.4.2009 al 20.12.2010;
- dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, scaduti nel periodo dal 6.4.2009 al 30.6.2010, ovvero nel periodo dal 6.4.2009 al 15.12.2010.

Tali versamenti devono essere effettuati mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, senza aggravio di sanzioni e interessi.

La riscossione delle rate di tali versamenti sarebbe dovuta decorrere dal mese di gennaio 2011, ma è stata sospesa fino al mese di giugno 2011.

Versamento delle rate sospese

Il versamento delle rate sospese da gennaio a giugno 2011 sarà disciplinato con un apposito DPCM.

7.2 SOGGETTI INTERESSATI

Si ricorda che la sospensione dei versamenti fino al 30.6.2010 riguarda tutti i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei c.d. "Comuni del cratere", esclusi gli istituti di credito e assicurativi.

La proroga della sospensione fino al 20.12.2010 (per i tributi), ovvero fino al 15.12.2010 (per i contributi e i premi INAIL), riguarda invece solo i seguenti soggetti con domicilio fiscale nei suddetti Comuni:

- persone fisiche titolari di reddito d'impresa;
- persone fisiche titolari di reddito di lavoro autonomo;
- componenti di società di persone ed equiparate (es. studi professionali associati);
- collaboratori di impresa familiare;
- soggetti diversi dalle persone fisiche, con volume d'affari inferiore o pari a 200.000,00 euro, escluse in ogni caso le banche e le assicurazioni.

8 SOGGETTI ALLUVIONATI DEL VENETO - ULTERIORE DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI

Viene ulteriormente differito al **30.6.2011** il termine (precedentemente fissato al 22.12.2010) relativo all'effettuazione dei versamenti:

- da parte dei soggetti della Regione Veneto colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 31.10.2010 al 2.11.2010;
- che erano stati sospesi dal 31.10.2010 al 20.12.2010.

8.1 SOGGETTI INTERESSATI

L'ulteriore differimento al 30.6.2011 si applica alle imprese che hanno subito il fermo della propria attività economica e ai cittadini costretti allo sgombero ovvero all'evacuazione dalle proprie abitazioni, inseriti negli appositi elenchi.

8.2 VERSAMENTI INTERESSATI

L'ulteriore differimento al 30.6.2011 riguarda il versamento:

- delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e dell'IRAP, anche rateizzato;
- dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.